

Bruxelles, 24 luglio 2026
(OR. en)

12194/26

DATAPROTECT 243
JAI 1037
RELEX 1054

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	23 luglio 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 384 final
Oggetto:	RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sul primo riesame del funzionamento della decisione di adeguatezza relativa alla Repubblica di Corea

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 384 final.

All.: COM(2026) 384 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 23.7.2026
COM(2026) 384 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**sul primo riesame del funzionamento della decisione di adeguatezza relativa alla
Repubblica di Corea**

{SWD(2026) 231 final}

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sul primo riesame del funzionamento della decisione di adeguatezza relativa alla Repubblica di Corea

1. PRIMO RIESAME – CONTESTO, PREPARAZIONE E PROCESSO

Il 17 dicembre 2021 la Commissione europea ha adottato una decisione a norma dell'articolo 45 del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)¹, in cui ha stabilito che la Repubblica di Corea garantisce un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti dall'Unione europea² ("la decisione di adeguatezza"). Di conseguenza i trasferimenti di dati dall'UE alla Repubblica di Corea possono aver luogo senza requisiti aggiuntivi.

La decisione di adeguatezza della Commissione riguarda la legge sulla protezione delle informazioni personali³, integrata dalle garanzie supplementari di cui all'allegato I della decisione di adeguatezza ("norme supplementari"⁴). Tali garanzie chiariscono l'applicazione del principio di limitazione delle finalità nel contesto dei dati trasferiti dall'UE a un titolare del trattamento coreano, introducono obblighi di notifica quando i dati personali non sono ottenuti direttamente dall'interessato e chiariscono le condizioni in cui la commissione per la protezione delle informazioni personali (*Personal Information Protection Commission* - PIPC) può imporre misure correttive nonché le modalità di applicazione della legge sulla protezione delle informazioni personali al trattamento dei dati personali per finalità di sicurezza nazionale. Le norme supplementari sono legalmente vincolanti per i titolari del trattamento delle informazioni personali nella Repubblica di Corea e tanto la PIPC quanto gli organi giurisdizionali possono farle rispettare⁵.

Il governo coreano ha inoltre fornito alla Commissione dichiarazioni, garanzie e impegni ufficiali in merito alle limitazioni e alle garanzie relative all'accesso e all'uso delle informazioni personali da parte delle autorità pubbliche coreane per motivi di contrasto penale e di sicurezza nazionale, chiarendo che tale eventuale trattamento è limitato a quanto strettamente necessario ai fini del conseguimento dell'obiettivo legittimo e che contro qualsiasi ingerenza esiste un'efficace tutela giuridica⁶.

¹ GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1 (GDPR).

² GU L 44 del 24.2.2022, pag. 1.

³ La legge sulla protezione delle informazioni personali fornisce il quadro giuridico generale per la protezione dei dati nella Repubblica di Corea.

⁴ Norme specifiche messe in atto dalla Corea per colmare alcune differenze pertinenti tra la legge sulla protezione delle informazioni personali e il GDPR, specificate nell'allegato I della decisione di adeguatezza (notifica n. 2021-5).

⁵ Cfr. il considerando 12 della decisione di adeguatezza.

⁶ Considerando da 144 a 208 e allegato II della decisione.

Dall'adozione della decisione di adeguatezza, la Repubblica di Corea e l'UE, in quanto partner che condividono gli stessi principi, hanno ulteriormente intensificato la loro cooperazione sulle questioni digitali in generale e, più specificamente, sui flussi di dati.

A livello bilaterale, ciò si riflette in particolare nell'adozione di un riconoscimento di equivalenza per l'Unione europea da parte della Repubblica di Corea, che conferma, nell'ambito del quadro giuridico coreano, che l'UE garantisce un livello di protezione dei dati personali equivalente a quello previsto nella Repubblica di Corea e consente pertanto la libera circolazione dei dati personali dalla Repubblica di Corea verso l'UE. Si tratta del primo riconoscimento di equivalenza adottato dalla Repubblica di Corea. È entrato in vigore il 16 settembre 2025 ed è stato annunciato congiuntamente a Seoul dal commissario dell'UE McGrath e dall'ex presidente della PIPC Haksoo Ko. Il riconoscimento di equivalenza riguarda sia il settore pubblico che quello privato e si estende all'intero SEE⁷.

L'accordo di adeguatezza reciproca tra l'UE e la Corea integra e amplifica i vantaggi dell'accordo di libero scambio tra l'UE e la Repubblica di Corea del 2011 e dell'accordo sul commercio digitale del 10 marzo 2025⁸ per le imprese dell'UE e della Repubblica di Corea. Il flusso illimitato di dati personali tra le due giurisdizioni facilita ulteriormente gli scambi commerciali e genera prospettive commerciali attraverso un accesso privilegiato al mercato. Inoltre funge anche da importante precedente, dimostrando che la definizione di norme rigorose in materia di protezione dei dati e l'agevolazione degli scambi a livello mondiale sono non solo compatibili, ma anche essenziali nell'economia digitale odierna.

A livello multilaterale, la Repubblica di Corea e l'UE hanno cooperato con successo nei consessi internazionali, ad esempio in seno all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), in cui questa stretta cooperazione è stata essenziale per l'adozione, per la prima volta a livello internazionale, di principi comuni sull'accesso del governo ai dati personali detenuti dal settore privato⁹. Tale lavoro si è basato sui valori e sugli obblighi condivisi alla base dell'accordo di adeguatezza reciproca UE-Corea. Inoltre questa forte collaborazione si riflette anche nella partecipazione attiva della PIPC alla rete di adeguatezza della Commissione europea, di cui fa parte sin dalla sua istituzione in data 4 marzo 2024¹⁰.

⁷ Cfr. il comunicato stampa congiunto del 16 settembre 2025 del commissario Michael McGrath e del presidente Haksoo Ko sull'entrata in vigore della decisione di adeguatezza coreana sull'UE, disponibile al seguente indirizzo: https://commission.europa.eu/news-and-media/news/joint-press-statement-commissioner-michael-mcgrath-and-chairperson-haksoo-ko-entry-force-korean-2025-09-16_en?prefLang=it.

⁸ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_25_732.

⁹ Dichiarazione dell'OCSE sull'accesso del governo ai dati personali detenuti da entità del settore privato, del 14 dicembre 2022: <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0487>.

¹⁰ Il 4 marzo 2024 la Commissione ha ospitato la prima riunione ad alto livello su una circolazione dei dati sicura, cui hanno partecipato i ministri e le figure apicali delle autorità di protezione dei dati degli allora 15 paesi e territori oggetto di decisioni di adeguatezza dell'UE, nonché il presidente del comitato europeo per la protezione dei dati, al fine di rafforzare la cooperazione in materia di applicazione delle norme sulla protezione dei dati e massimizzare una circolazione dei dati sicura e libera a livello transfrontaliero. Si sono poi svolte riunioni successive a livello tecnico.

Per verificare regolarmente che le conclusioni della decisione di adeguatezza continuino ad essere giustificate in fatto e in diritto, la Commissione è tenuta a effettuare un riesame periodico e a riferire in merito ai risultati al Parlamento europeo e al Consiglio. La presente relazione, che riguarda tutti gli aspetti del funzionamento della decisione di adeguatezza, conclude il primo riesame periodico. Per quanto riguarda la Corea, sono stati coinvolti nel riesame i rappresentanti dell'autorità coreana per la protezione dei dati, ossia la PIPC, e dell'agenzia coreana per la sicurezza e internet. La PIPC ha inoltre mantenuto contatti regolari con altre istituzioni coreane pertinenti per preparare il riesame e raccogliere i loro contributi. La delegazione dell'UE comprendeva quattro rappresentanti del comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB), insieme a rappresentanti della Commissione europea.

Il 17 ottobre 2025 si è tenuta una riunione di riesame tra le due delegazioni, preceduta e seguita da numerosi scambi. Al fine di preparare il riesame, la Commissione ha raccolto informazioni dalle autorità coreane sul funzionamento della decisione, in particolare sull'attuazione delle norme supplementari. La Commissione ha inoltre chiesto informazioni ai portatori di interessi e a fonti pubbliche pertinenti. A seguito della riunione di riesame, la Commissione e la PIPC hanno avuto diversi scambi per dare seguito in modo più dettagliato alle questioni discusse durante la riunione di riesame, in particolare quelle relative alle recenti modifiche della legge sulla protezione delle informazioni personali e all'interazione con le norme supplementari.

2. PRINCIPALI RISULTANZE

Le risultanze dettagliate sul funzionamento di tutti gli aspetti della decisione di adeguatezza sono presentate nel documento di lavoro dei servizi della Commissione (SWD(2026) 231) che accompagna la presente relazione.

In particolare il primo riesame ha dimostrato che, dall'adozione della decisione di adeguatezza, i quadri in materia di protezione dei dati di UE e Corea si sono ulteriormente ravvicinati. Da allora la Repubblica di Corea ha modificato la legge sulla protezione delle informazioni personali in due occasioni, ossia nel marzo 2023 e nell'aprile 2025¹¹. La PIPC, in stretta consultazione con la Commissione, ha adattato le norme supplementari per tenere conto di tali modifiche.

Le modifiche apportate nel 2023 alla legge sulla protezione delle informazioni personali della Corea hanno ulteriormente rafforzato il quadro in materia di protezione dei dati del paese ampliandone l'ambito di applicazione, chiarendo i principi fondamentali e introducendo nuove garanzie. Tra i principali ambiti di miglioramento figurano il principio di liceità, in relazione al quale le basi giuridiche per il trattamento sono state rivedute, oltre a disposizioni più chiare per quanto riguarda le situazioni che richiedono un consenso separato. La trasparenza è stata migliorata in due modi principali: in primo luogo, imponendo nuovi obblighi ai responsabili del trattamento di avvertire gli interessati in merito ai potenziali rischi per la protezione dei dati; in

¹¹ Le modifiche sono entrate in vigore rispettivamente nel settembre 2023 e nell'ottobre 2025.

secondo luogo, imponendo obblighi rafforzati allo Stato e alle amministrazioni locali di adottare misure per proteggere i dati personali dei minori di 14 anni e garantire che questi possano comprendere chiaramente l'impatto del trattamento dei dati personali e i loro diritti in qualità di interessati. La responsabilizzazione è stata inoltre rafforzata introducendo l'obbligo per i titolari di dati stranieri di nominare un agente nazionale in Corea. Inoltre le modifiche hanno inasprito le limitazioni al trattamento dei dati pseudonimizzati, introdotto nuovi obblighi di distruzione di tali dati quando non sono più necessari e garantito una maggiore trasparenza in merito al loro trattamento.

Dall'adozione della decisione di adeguatezza sono stati ulteriormente rafforzati anche i diritti degli interessati. La riforma della legge sulla protezione delle informazioni personali del 2023 ha introdotto nuove tutele e rafforzato quelle già previste, tra cui il diritto di revoca del consenso, garanzie contro il processo decisionale automatizzato e il diritto alla portabilità dei dati, consentendo in ultima analisi alle persone fisiche di esercitare un maggiore controllo sui propri dati personali.

Le modifiche apportate alla legge sulla protezione delle informazioni personali dopo la decisione di adeguatezza hanno inoltre rafforzato ulteriormente le norme previste da tale legge in merito ai trasferimenti internazionali di dati, introducendo un quadro più solido che fornisce maggiori garanzie per la protezione dei dati personali trasferiti al di fuori della Repubblica di Corea.

In tema di vigilanza ed esecuzione, la Commissione osserva che dall'adozione della decisione di adeguatezza la PIPC ha applicato attivamente la legge sulla protezione delle informazioni personali tramite misure di esecuzione, tra cui l'imposizione di sanzioni pecuniarie nei confronti di Google e Meta per raccolta illegale di dati, l'indagine sui trasferimenti transfrontalieri di dati da parte di società quali DeepSeek e AliExpress e l'applicazione delle norme in materia di cibersicurezza e violazioni dei dati. La PIPC ha fornito inoltre orientamenti normativi, effettuato controlli settoriali e si è impegnata in attività di sensibilizzazione e cooperazione internazionale con le autorità dell'UE per la protezione dei dati, tra cui la *Commission nationale de l'informatique et des libertés* (CNIL) francese e l'EDPB al fine di rafforzare ulteriormente la protezione dei dati nella Repubblica di Corea.

È particolarmente degno di nota il fatto che alcune delle norme supplementari di cui all'allegato I della decisione di adeguatezza siano state recepite nella legge sulla protezione delle informazioni personali, rendendole così generalmente applicabili a tutti i dati personali, indipendentemente dalla loro origine o dal loro punto di raccolta. Le pertinenti norme supplementari saranno pertanto revocate. Ciò vale, in particolare, per la norma supplementare 2, che aveva introdotto una limitazione ai trasferimenti successivi di dati personali, per la norma supplementare 4, che riguardava l'ambito di applicazione di un'esenzione speciale al trattamento di informazioni pseudonimizzate, e per la prima parte della norma supplementare 5, che concerneva la possibilità per la PIPC di adottare misure correttive. Le altre norme supplementari rimarranno in vigore.

La revoca di tali norme supplementari specifiche costituisce un importante sviluppo positivo, in quanto riflette la maggiore convergenza tra i quadri dell'UE e della Corea in materia di protezione dei dati. Le nuove disposizioni della legge sulla protezione delle informazioni personali che stabiliscono obblighi più rigorosi per i trasferimenti transfrontalieri e chiariscono le eccezioni in materia di trasparenza e diritti individuali per i dati pseudonimizzati dimostrano l'impegno della Corea a rafforzare ulteriormente il proprio quadro in materia di protezione dei dati. La Commissione accoglie con favore il fatto che la PIPC abbia anche assunto un approccio attivo nell'applicazione delle nuove disposizioni, adottando decisioni e sanzioni per garantire il rispetto delle norme in materia di trasferimenti internazionali di dati e pseudonimizzazione.

Per quanto riguarda l'accesso ai dati personali e il loro uso da parte delle autorità della Repubblica di Corea, dall'adozione della decisione di adeguatezza la Corea ha modificato alcune leggi fondamentali allo scopo di rafforzare la protezione dei dati personali, tra cui la legge sulle imprese di telecomunicazione e la legge sulla tutela della vita privata nelle comunicazioni. In particolare, ha introdotto nuovi obblighi di notifica, misure di vigilanza e garanzie procedurali. Inoltre la PIPC ha rafforzato la sua vigilanza e promosso i principi di protezione dei dati attraverso orientamenti rivolti alle autorità pubbliche. Questi sviluppi dimostrano gli sforzi in corso della Corea volti a rafforzare le garanzie per i dati personali, anche quando sono trattati per finalità di contrasto penale e di sicurezza nazionale.

3. CONCLUSIONI

Sulla base delle risultanze generali di questo primo riesame, la Commissione conclude che la Repubblica di Corea continua a garantire un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti dall'Unione europea ai soggetti nella Repubblica di Corea cui si applica la legge sulla protezione delle informazioni personali, quale integrata dalle garanzie supplementari di cui alle norme supplementari, nonché dalle dichiarazioni, dalle garanzie e dagli impegni ufficiali che figurano nell'allegato II della decisione di adeguatezza. In tale contesto la Commissione riconosce e apprezza molto l'eccellente cooperazione, in sede di svolgimento del riesame, con le autorità coreane e, in particolare, con la PIPC.

Alla luce dell'esito del riesame e in linea con i considerando 219 e 220 della decisione di adeguatezza, la Commissione ritiene che per i riesami futuri non sia necessario mantenere il ciclo triennale e ritiene pertanto opportuno passare a un ciclo di quattro anni a norma dell'articolo 45, paragrafo 3, GDPR. A tale proposito essa consulterà il comitato istituito a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, del GDPR¹².

Al contempo il rafforzamento di alcuni aspetti del quadro coreano in materia di protezione dei dati potrebbe contribuire a potenziare ulteriormente le garanzie previste dalla legge sulla protezione

¹² Cfr. il considerando 220 della decisione.

delle informazioni personali e dalle norme supplementari. A tal fine, la Commissione formula le raccomandazioni elencate di seguito.

1. La Commissione incoraggia la PIPC a effettuare controlli a campione per garantire il rispetto delle norme supplementari. A parere della Commissione, controlli a campione di questo tipo potrebbero rivelarsi uno strumento efficace per l'individuazione e la gestione di (potenziali) violazioni delle norme supplementari, garantendo così l'effettivo rispetto di tali norme.
2. La Commissione accoglie con favore il fatto che la PIPC intenda pubblicare orientamenti aggiornati sui trasferimenti internazionali, in quanto tali orientamenti aumenteranno l'accessibilità delle norme della legge sulla protezione delle informazioni personali in materia e le renderanno di più facile utilizzo. La Commissione invita la PIPC a chiarire che le norme transfrontaliere in materia di privacy (*Cross-Border Privacy Rules - CBPR*) dell'APEC e le relative certificazioni non sono riconosciute come meccanismo per il trasferimento di dati personali ai sensi delle norme della legge sulla protezione delle informazioni personali.
3. Come indicato nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente relazione, è altresì importante che il sito web della PIPC mostri chiaramente gli strumenti validi per i trasferimenti internazionali di dati, sia in inglese che in coreano, al fine di garantire chiarezza in merito alle norme applicabili.

Il riesame ha inoltre consentito di individuare alcuni possibili ambiti di cooperazione futura. Ad esempio, data la crescente importanza delle clausole tipo e il loro potenziale quale strumento globale per i trasferimenti di dati, come riconosciuto anche dal G7 e dall'OCSE, la Commissione ha manifestato interesse per la cooperazione futura con la PIPC nell'elaborazione di clausole di questo tipo.

La Commissione continuerà a monitorare attentamente il quadro coreano in materia di protezione dei dati e le prassi attuali. A tale riguardo, attende con interesse i futuri scambi con le autorità coreane su sviluppi rilevanti ai fini della decisione, nonché un ulteriore rafforzamento della cooperazione a livello internazionale in un momento in cui vi è una crescente domanda di norme globali in materia di vita privata e flussi di dati.